

NOTA A VERBALE SUL CONTRATTO SCUOLA

La federazione GILDA-UNAMS sottoscrive l'ipotesi del CCNL Scuola, riservandosi di apporre la firma definitiva solo a seguito di una consultazione capillare dei propri iscritti; esprime comunque le seguenti note:

- o le risorse sono limitate, parziali ed in ritardo rispetto all'aumento del costo della vita, non consentono un sostanziale avvicinamento alle retribuzioni europee dei docenti, inoltre una parte di quelle utilizzate risalgono addirittura al precedente contratto biennale;
- o positivo, invece, viene riconosciuto l'indirizzo verso la funzione docente delle risorse del fondo d'istituto e la rivalutazione dei compensi relativi alle ore di docenza, nonché il miglioramento delle norme riferite a precari e permessi;
- o sul piano normativo la Federazione GILDA-UNAMS ritiene negativo che non si sia voluto procedere all'individuazione dei criteri di suddivisione del fondo d'istituto tra docenti ed ATA nel CCNL, in sostanza non si è voluto dare una svolta forte nella valorizzazione professionale dei docenti e nel riconoscimento della specificità della funzione, nonostante l' "eterogeneità" venisse riconosciuta nel medesimo atto di indirizzo del Governo;
- o non si condivide il rinvio alla contrattazione dell'"indennità di vacanza contrattuale", in quanto tale rinvio costituisce un' abrogazione di fatto dell'unica sanzione prevista per l'inadempienza di parte pubblica.

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO

1. Il presente contratto collettivo nazionale, per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di cui all'art. 12 del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il 18.12.02. Il personale del comparto si articola nelle seguenti aree professionali:
a) area della funzione docente;
b) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO

1. Il presente contratto collettivo nazionale, per il quadriennio giuridico **2006/2009** e per il biennio economico **2006/2007**, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto l'11 giugno 2007. Il personale del comparto si articola nelle seguenti aree professionali:
a) area della funzione docente;
b) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo, **fermo restando quanto**

	<p>previsto dall'art.48, comma 3, del d.lgs. n.165/2001¹.</p>
<p>5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo n.165/2001.</p>	<p>5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. <u>Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura contrattuale di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo n.165/2001².</u> 7. Eventuali sequenze contrattuali previste nel corpo del presente CCNL si intendono da svolgersi in sede ARAN e tra le Parti firmatarie del CCNL.</p>
<p>ART. 4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA</p> <p>1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.</p> <p>2. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale è disciplinata, con cadenza, di norma biennale, collegata alla durata di definizione dell'organico, la mobilità compartimentale; l'utilizzazione del personale in altre attività di insegnamento; l'utilizzazione del personale soprannumerario e di quello collocato fuori ruolo; le procedure e i criteri di utilizzazione del personale, tenuto altresì conto di quanto previsto dalla legge n.268/2002 e dalla legge n. 289/2002; la mobilità intercompartimentale.</p> <p>3. Presso ciascuna direzione scolastica regionale la</p>	<p>ART.4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA</p> <p>1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.</p> <p>2. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale è disciplinato: A) MOBILITA': • con cadenza, di norma biennale, collegata alla durata di definizione dell'organico, la mobilità compartimentale, a domanda e d'ufficio. In tale ambito si dovrà garantire la stabilità pluriennale dell'organico al fine di assicurare la continuità didattica del personale docente con particolare riferimento ai docenti di sostegno e a quelli impegnati nelle aree a rischio, nelle scuole di montagna e nelle classi funzionanti negli ospedali. Inoltre, sempre in sede di</p>

¹ 3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, **prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.**

² Significa che per ottenere l'indennità di vacanza contrattuale occorre avviare la complessa e articolata contrattazione tra le parti. Nel 2006 alcuni insegnanti iscritti alla Gilda avevano proposto ricorso per ingiunzione tramite lo studio legale Borello - Rodà al fine di ottenere il pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale per il periodo 1998-2001 e per il primo biennio economico 2002-2003. Il Giudice aveva ingiunto al MP.I. di pagare 722,54 euro per ogni ricorrente.

Durante la trattativa la Gilda si è opposta con tutte le forze per non fare inserire nel testo questa clausola. Clausola che rimanda alla la complessa articolata contrattazione tra le parti l'ottenimento dell'indennità di vacanza contrattuale.

contrattazione integrativa si svolge annualmente sulle seguenti materie:

- a) linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
- b) criteri di allocazione e utilizzo delle risorse a livello d'istituto per la lotta contro l'emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio, inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi;
- c) criteri, modalità e opportunità formative per il personale docente, educativo ed ATA.;
- d) criteri di utilizzazione del personale;
- e) criteri e modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione.
Presso ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si svolge con cadenza quadriennale sulle seguenti materie:
 - a) criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
 - b) criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l'esercizio dei permessi sindacali;
 - c) istituzione di procedure sperimentali di raffreddamento dell'eventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica;
 - d) procedure e aggiornamenti per la gestione delle relazioni sindacali sul territorio regionale.

contrattazione, verranno ricercate le forme appropriate per favorire l'incontro tra competenze ed aspirazioni dei singoli insegnanti e le esigenze formative che processi innovativi e diagnosi valutative fanno maturare nelle singole scuole;

- **utilizzazione del personale in altre attività di insegnamento;**
- **utilizzazione del personale soprannumerario e inidoneo, nonchè di quello collocato fuori ruolo;**
- **procedure e criteri di utilizzazione del personale, tenuto altresì conto di quanto previsto dalla legge n. 268/2002³ e dalla legge n. 289/2002⁴;**
- **mobilità intercompartimentale.**

B) FORMAZIONE: obiettivi, finalità e criteri di ripartizione delle risorse finanziarie per la formazione del personale. Si perseguirà l'obiettivo di superare la frammentazione degli interventi, ridefinendo le modalità di accreditamento degli enti e delle associazioni professionali e disciplinari, nonchè delle iniziative idonee a costituire adeguato supporto alle attività didattiche, le procedure per strutturare le singole iniziative formative, riallocando le risorse a favore dell'attività delle singole scuole e monitorando gli esiti della formazione.

C) Criteri per l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali.

D) Criteri e parametri di attribuzione delle risorse per le scuole collocate in aree a rischio educativo, con forte processo immigratorio e per la dispersione scolastica, per le funzioni strumentali e per gli incarichi aggiuntivi del personale ATA.

3. Presso ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si svolge annualmente sulle seguenti materie:

- a) linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;

³ Art. 1. *Disposizioni per la razionalizzazione della spesa nel settore della scuola*

I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, sono tenuti a partecipare ai corsi di riconversione professionale di cui all'articolo 473 del *testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.*

⁴ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)"

	<p>b) criteri di allocazione e utilizzo delle risorse, provenienti dall'Ente Regione e da Enti diversi dal MPI, a livello d'istituto per la lotta contro l'emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio, inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi, da concludersi entro il 31 ottobre;</p> <p>c) criteri, modalità e opportunità formative per il personale docente, educativo ed ATA.;</p> <p>d) criteri di utilizzazione del personale;</p> <p>e) criteri e modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione.</p> <p>4. Presso ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si svolge con cadenza quadriennale sulle seguenti materie:</p> <p>a) criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;</p> <p>b) criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali;</p> <p>c) istituzione di procedure di raffreddamento dell'eventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica;</p> <p>d) modalità per la costituzione di una commissione bilaterale incaricata dell'assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale.</p>
<p>ART. 5 - PARTECIPAZIONE</p> <p>1. Le forme di partecipazione sindacale si svolgono al livello istituzionale competente per materia. L'Amministrazione scolastica nazionale e regionale, con cadenza annuale e nell'ambito delle proprie autonome e distinte responsabilità, fornisce informazioni e la relativa documentazione cartacea e/o informatica necessaria sulle seguenti materie, ai soggetti identificati all'articolo 7;</p> <p>a) formazione in servizio, aggiornamento, autoaggiornamento e piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero;</p> <p>b) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale;</p> <p>c) modalità organizzative per l'assunzione del</p>	<p>ART.5 - PARTECIPAZIONE</p> <p>1. Le forme di partecipazione sindacale si svolgono al livello istituzionale competente per materia. L'Amministrazione scolastica nazionale e regionale, con cadenza almeno annuale e nell'ambito delle proprie autonome e distinte responsabilità, fornisce informazioni preventive e la relativa documentazione cartacea e/o informatica necessaria sulle seguenti materie, ai soggetti identificati all'articolo 7;</p> <p>a) formazione in servizio, aggiornamento, autoaggiornamento e piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero;</p> <p>b) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale;</p> <p>c) modalità organizzative per l'assunzione del</p>

<p>personale a tempo determinato e indeterminato; d) documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale; e) operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto dell'attività scolastica; f) dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del personale; g) strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto; h) andamento generale della mobilità;</p> <p>2. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione della organizzazione scolastica, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL possono richiedere, nel termine di due giorni lavorativi dal ricevimento dell'informazione, che venga attivato un tavolo di concertazione. Questo verrà aperto dall'Amministrazione nel termine di cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di concertazione, e dovrà in ogni caso chiudersi nel termine perentorio di sette giorni lavorativi dall'apertura.</p>	<p>personale a tempo determinato e indeterminato; d) documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale; e) operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto dell'attività scolastica; f) dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del personale; g) strumenti e metodologie per la valutazione della <u>produttività</u>⁵ ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto; h) andamento generale della mobilità; i) esiti dei monitoraggi effettuati dall'Amministrazione; j) accesso all'intranet scolastico per le informazioni di cui sono titolari le OO.SS. ai sensi del relativo CCNQ; k) informazione sulle risorse globali assegnate alle scuole per il loro funzionamento.</p> <p>2. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione della organizzazione scolastica, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL possono richiedere, nel termine di due giorni lavorativi dal ricevimento dell'informazione, che sia attivato un tavolo di concertazione. Questo sarà aperto dall'Amministrazione nel termine di cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di concertazione, e dovrà in ogni caso chiudersi nel termine perentorio di sette giorni lavorativi dall'apertura.</p>
<p>ART. 6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA</p> <p>1. A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con l'autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.</p> <p>2. Sono materie di informazione preventiva le seguenti: a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;</p>	<p>ART.6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA</p> <p>1. A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con l'autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.</p> <p>2. Sono materie di informazione preventiva annuale le seguenti: a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;</p>

⁵ Purtroppo si continua ad utilizzare una terminologia tipicamente aziendalistica che mal si adatta al lavoro dell'insegnante.

<p>b) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;</p> <p>c) utilizzazione dei servizi sociali;</p> <p>Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:</p>	<p>b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;</p> <p>c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;</p> <p>d) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;</p> <p>e) utilizzazione dei servizi sociali;</p> <p>f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;</p> <p>g) tutte le materie oggetto di contrattazione;</p> <p>Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:</p>
--	---

⁶ NORME SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELLA PERSONA COSTITUZIONALMENTE TUTELATI. ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE.

⁷ Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati"

⁸ 1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito dai contratti collettivi.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati:

a) alla produttività individuale;

b) alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente;

c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.

4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.

5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.

⁹ d) modalità per la costituzione di una commissione bilaterale incaricata dell'assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale.

¹⁰ Il punto 11 della Piattaforma Gilda si richiede che i **"compensi del F.I.S. attribuiti al personale docente devono essere messi in pagamento entro il 31 luglio di ciascun anno scolastico"**.

¹¹ *Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica*

¹² - dalla R.S.U. e dai rappresentanti territoriali delle **organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL**, come previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulla costituzione della RSU.

d) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa;

e) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;

f) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;

g) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

h) i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA;

i) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;

Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative.

La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare, anche tacitamente, l'accordo già sottoscritto.

Sono materia di informazione successiva le seguenti:

j) nominativi del personale utilizzato nelle attività

h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al **piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;**

i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;

j) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990⁶, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000⁷;

k) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

l) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei **compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001⁸, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari;**

m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;

Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative. **Queste ultime devono comunque iniziare non oltre il 15 settembre.**

La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare, anche tacitamente, l'accordo già sottoscritto.

Se le Parti non giungono alla sottoscrizione del contratto entro il successivo 30 novembre, le questioni controverse potranno dalle Parti medesime essere sottoposte alla commissione di cui all'art.4, comma 4, lettera d)⁹, che fornirà la propria assistenza.

Sono materia di informazione successiva le seguenti:

n) nominativi del personale utilizzato nelle attività

e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
k) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;

l) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

3. Le informazioni previste dal presente articolo vengono fornite nel corso di appositi incontri, unitamente alla relativa documentazione.

4. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal direttore generale regionale per le questioni che incidono sull'assetto organizzativo e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni.

5. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, decorsi venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.

e progetti retribuiti con il fondo di istituto;

o) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

3. Le informazioni previste dal presente articolo sono fornite nel corso di appositi incontri, unitamente alla relativa documentazione.

4. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal direttore generale regionale per le questioni che incidono sull'assetto organizzativo e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni.

I compensi per le attività svolte e previste dal contratto integrativo vigente sono erogate entro il 31 agosto.¹⁰

5. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, decorsi venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.

6. I revisori effettuano il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, secondo i principi di cui all'art. 48 del d.lgs. n.165/2001¹¹. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata dal dirigente scolastico per il controllo, entro 5 giorni, corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 30 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene definitivamente stipulato e produce i conseguenti effetti. Eventuali rilievi ostativi sono tempestivamente portati a conoscenza delle organizzazioni sindacali di cui al successivo art.7, ai fini della riapertura della contrattazione¹².

<p>ART. 8 – ASSEMBLEE</p> <p>1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.</p> <p>2. In ciascuna scuola non possono essere tenute più di due assemblee al mese.</p> <p>CAPO III – NORME COMUNI</p> <p>ART. 9 - MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI ALLE AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA</p> <p>1. Il MIUR, in tempi utili per l'inizio dell'anno scolastico, suddivide annualmente tra le Direzioni scolastiche regionali le risorse, già stanziati dal precedente CCNL e dal precedente CCNI, per le scuole delle aree a rischio ed a forte processo immigratorio, utilizzando indicatori di carattere sociale e di disagio economico e dandone informazione preventiva alle OOS.</p> <p>2. Ogni direttore regionale stipulerà apposito contratto integrativo regionale con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL per indicare i criteri di accesso delle scuole al fondo predetto, la durata dei progetti, gli obiettivi di lotta all'emarginazione scolastica da conseguire e i sistemi di rilevazione dei risultati da comunicare al MIUR e alle OO.SS, favorendo la pluralità e la diffusione delle esperienze sul territorio.</p>	<p>ART.8 - ASSEMBLEE</p> <p>1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.</p> <p>2. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee il mese.</p> <p>CAPO III – NORME COMUNI</p> <p>ART.9 - MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI ALLE AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA</p> <p>1. Le Parti affermano il comune impegno ad incentivare la scolarizzazione ed il raggiungimento di buoni esiti formativi nelle aree a rischio e a forte processo immigratorio.</p> <p>2. A tale scopo ogni direttore regionale stipulerà, entro i termini di cui all'art.4, comma 3, lettera b, apposito contratto integrativo regionale con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL per indicare i criteri di utilizzo da parte delle scuole del fondo accreditato dal Ministero per le aree a rischio, a forte processo immigratorio e per la dispersione scolastica, la durata dei progetti, gli obiettivi di lotta all'emarginazione scolastica da conseguire e i sistemi di rilevazione dei risultati da comunicare al MPI e alle OO.SS, favorendo la pluralità e la diffusione delle esperienze sul territorio.</p>
<p>ART.10 - MOBILITA' TERRITORIALE, PROFESSIONALE E INTERCOMPARTIMENTALE</p> <p>10. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001, il personale docente utilizzato, a</p>	<p>ART.10 - MOBILITA' TERRITORIALE, PROFESSIONALE E INTERCOMPARTIMENTALE</p> <p>10. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001¹³, il personale docente utilizzato, a</p>

¹³ *Disciplina delle mansioni*

<p>domanda o d'ufficio, in altro tipo di cattedra o posto, ha diritto all'eventuale trattamento economico superiore, rispetto a quello di titolarità, previsto per detto tipo di cattedra o posto. La maggiore retribuzione è corrisposta per il periodo di utilizzazione, in misura corrispondente a quella cui l'interessato avrebbe avuto titolo se avesse ottenuto il passaggio alla cattedra o posto di utilizzazione.</p> <p>In caso di utilizzazione parziale, la corresponsione avrà luogo in rapporto proporzionale con l'orario settimanale d'obbligo.</p>	<p>domanda o d'ufficio, ivi compresa l'assegnazione provvisoria, in altro tipo di cattedra o posto, ha diritto all'eventuale trattamento economico superiore, rispetto a quello di titolarità, previsto per detto tipo di cattedra o posto. La maggiore retribuzione è corrisposta per il periodo di utilizzazione, in misura corrispondente a quella cui l'interessato avrebbe avuto titolo se avesse ottenuto il passaggio alla cattedra o posto di utilizzazione.</p> <p>In caso di utilizzazione parziale, la corresponsione avrà luogo in rapporto proporzionale con l'orario settimanale d'obbligo.</p>
<p>ART.12 - CONGEDI PARENTALI</p> <p>1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D. L.gs. n. 151/2001.</p> <p>2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 dello stesso decreto, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 17, comma 8.</p> <p>ART.13 – FERIE</p> <p>14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.</p>	<p>ART.12 - CONGEDI PARENTALI</p> <p>1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D. L.gs. n. 151/2001.</p> <p>2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 dello stesso decreto, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 17, comma 8.</p> <p>Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l'eventuale proroga dell'incarico di supplenza.</p> <p>ART.13 – FERIE</p> <p>14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.</p>
<p>ART. 15 - PERMESSI RETRIBUITI</p> <p>1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami: gg. 8</p>	<p>ART.15 - PERMESSI RETRIBUITI</p> <p>1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami: gg. 8</p>

<p>complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado: gg. 3 per evento. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.</p> <p>2. A domanda del dipendente, inoltre, sono attribuiti nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.</p> <p>3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.</p>	<p>complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o comunque convivente e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.</p> <p>2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.¹⁴</p> <p>3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.</p>
<p>ART.16 - PERMESSI BREVI</p> <p>1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.</p> <p>3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.</p>	<p>ART.16 - PERMESSI BREVI</p> <p>1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.</p> <p>3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.¹⁵</p>
<p>ART. 17 - ASSENZE PER MALATTIA</p> <p>9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie</p>	<p>ART.17 - ASSENZE PER MALATTIA</p> <p>9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie</p>

¹⁴ Nella Piattaforma Gilda si richiedeva “**Le attuali norme contrattuali che danno luogo ad inutili conflitti ed eccessiva discrezionalità, vanno riscritte integralmente in modo da garantire certezza del diritto, trasparenza ed equità**”.

I tre giorni di permesso diventano un diritto e così pure i sei giorni di ferie, se richiesti come permessi per motivi personali. In questo caso il docente non deve cercarsi chi lo sostituisce.

¹⁵ La delegazione Gilda ha proposto il non recupero dei permessi brevi per visita medica. Proposta rifiutata dall’Aran.

<p>temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie certificate. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.</p> <p>11. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.</p>	<p>temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie.¹⁶ Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.</p> <p>11. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa, comunicando per le vie brevi la presumibile durata della prognosi. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.</p>
	<p>ART.21 - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE AVENTE DIRITTO DI MENSA GRATUITA</p> <p>1. Il diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita riguarda il personale docente in servizio in ciascuna classe o sezione durante la refezione.</p> <p>2. Laddove, per effetto dell'orario di funzionamento adottato dalle singole scuole, nella sezione risultino presenti contemporaneamente due insegnanti, entrambi hanno diritto al servizio di mensa.</p>
<p>ART. 38 - PERSONALE IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI ED IN ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' DIDATTICA</p> <p>1. Sono destinatari del presente articolo i docenti che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali della scuola secondaria superiore, nelle scuole presso gli ospedali e gli istituti penitenziari. Considerata la specificità professionale che contraddistingue il settore dell'educazione degli adulti, si stabilisce che:</p> <p>a) deve essere assicurata la precedenza nelle operazioni di mobilità a domanda o d'ufficio per analoga tipologia per chi abbia maturato</p>	<p>ART.22 - PERSONALE IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI ED IN ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' DIDATTICA</p> <p>1. Sono destinatari del presente articolo i docenti che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali della scuola secondaria superiore, nelle scuole presso gli ospedali e gli istituti penitenziari. Considerata la specificità professionale che contraddistingue il settore dell'educazione degli adulti, si stabilisce che:</p> <p>a) deve essere assicurata la precedenza nelle operazioni di mobilità a domanda o d'ufficio per analoga tipologia per chi abbia maturato</p>

¹⁶ Queste assenze non vengono più computate nei 18 mesi del triennio in cui si ha diritto alla conservazione del posto.

esperienza nel settore o abbia frequentato specifici percorsi di formazione in ingresso;
b) in sede di piano nazionale di aggiornamento saranno annualmente definiti risorse e interventi formativi mirati agli obiettivi dell'educazione degli adulti;
c) secondo cadenze determinate in sede locale, può essere prevista la convocazione di conferenze di servizio che devono vedere il coinvolgimento dei docenti del settore quale sede di proposta per la definizione del piano di formazione in servizio, nonché di specifiche iniziative per i docenti assegnati per la prima volta a questo settore;
d) l'articolazione dell'orario di rapporto con l'utenza dei docenti in servizio presso i centri territoriali permanenti è definita in base alla programmazione annuale dell'attività e all'articolazione flessibile su base annuale. Nelle funzioni di competenza dei docenti all'interno dell'orario di rapporto con l'utenza si debbono considerare le attività di accoglienza e ascolto, nonché quelle di analisi dei bisogni dei singoli utenti. Per le attività funzionali alla prestazione dell'insegnamento si fa riferimento a quanto stabilito dal precedente art. 27;
e) la contrattazione integrativa regionale sull'utilizzazione del personale disciplina le possibili utilizzazioni sia in corsi ospedalieri sia in classi ordinarie, anche al fine di individuare scuole polo che assicurino l'attività educativa in un certo numero di ospedali. Al personale è garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di prevenzione e controllo sulla base di intese con l'autorità sanitaria promosse dall'autorità scolastica;
f) nelle scuole carcerarie è garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di prevenzione e controllo, ivi compresa la possibilità per docenti di accedere ai presidi medici, sulla base di intese

esperienza nel settore o abbia frequentato specifici percorsi di formazione in ingresso;
b) in sede di piano nazionale di aggiornamento saranno annualmente definiti risorse e interventi formativi mirati agli obiettivi dell'educazione degli adulti;
c) secondo cadenze determinate in sede locale, può essere prevista la convocazione di conferenze di servizio che devono vedere il coinvolgimento dei docenti del settore quale sede di proposta per la definizione del piano di formazione in servizio, nonché di specifiche iniziative per i docenti assegnati per la prima volta a questo settore;
d) l'articolazione dell'orario di rapporto con l'utenza dei docenti in servizio presso i centri territoriali permanenti è definita in base alla programmazione annuale dell'attività e all'articolazione flessibile su base annuale. Nelle funzioni di competenza dei docenti all'interno dell'orario di rapporto con l'utenza si debbono considerare le attività di accoglienza e ascolto, nonché quelle di analisi dei bisogni dei singoli utenti. Per le attività funzionali alla prestazione dell'insegnamento si fa riferimento a quanto stabilito dal precedente art. 29;
e) la contrattazione integrativa regionale sull'utilizzazione del personale disciplina le possibili utilizzazioni sia in corsi ospedalieri sia in classi ordinarie, anche al fine di individuare scuole polo che assicurino l'attività educativa in un certo numero di ospedali. Al personale è garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di prevenzione e controllo sulla base di intese con l'autorità sanitaria promosse dall'autorità scolastica;
f) nelle scuole carcerarie è garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di prevenzione e controllo, ivi compresa la possibilità per docenti di accedere ai presidi medici, sulla base di intese

¹⁷ 632. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione europea, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati "Centri provinciali per l'istruzione degli adulti". Ad essi è attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilità complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.

<p>con le autorità competenti promosse dall'autorità scolastica;</p> <p>g) la contrattazione integrativa regionale riguarderà anche il personale di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla specificità delle tematiche relative al settore, anche in riferimento ai processi di innovazione in corso e in considerazione dell'espansione quantitativa e qualitativa del settore. In sede di contrattazione integrativa regionale sarà prevista una specifica ed autonoma destinazione di risorse per il personale impegnato nel settore;</p>	<p>con le autorità competenti promosse dall'autorità scolastica;</p> <p>g) la contrattazione integrativa regionale riguarderà anche il personale di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla specificità delle tematiche relative al settore, anche in riferimento ai processi di innovazione in corso e in considerazione dell'espansione quantitativa e qualitativa del settore. In sede di contrattazione integrativa regionale sarà prevista una specifica ed autonoma destinazione di risorse per il personale impegnato nel settore.</p> <p>2 .Le Parti concordano di rimandare ad apposita sequenza contrattuale la disciplina della materia in attesa che sia attuato l'art. 1, comma 632, della legge finanziaria 27.12.2006, n.296¹⁷ -</p>
<p>CAPO IV - DOCENTI</p> <p>ART.22 – INTENTI COMUNI</p> <p>1. Le parti stabiliscono di costituire, entro 30 giorni dalla firma definitiva del presente CCNL, una commissione di studio tra ARAN, MIUR e OO.SS. firmatarie del presente CCNL, che, entro il 31-12-2003 elabori le soluzioni possibili, definendone i costi tendenziali, per istituire già nel prossimo biennio contrattuale, qualora sussistano le relative risorse, meccanismi di carriera professionale per i docenti.</p> <p>2. Le parti convengono che la commissione di cui al comma precedente finalizzi la propria attività alla realizzazione di meccanismi di carriera che contribuiscano alla costruzione di una scuola di alto e qualificato profilo, che assicuri agli alunni i migliori livelli di apprendimento, valorizzi i talenti e prevenga situazioni di difficoltà e disagio. Tra gli strumenti a tal fine necessari si conviene essere utile l'istituzione di un sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico.</p>	<p>CAPO IV - DOCENTI</p> <p>ART.24 - INTENTI COMUNI</p> <p>1. Le Parti confermano gli esiti, sottoscritti il 24 maggio 2004, della Commissione che ha operato ai sensi dell'art. 22 del CCNL 24.07.03.-</p> <p>Le Parti stesse si impegnano a ricercare, in sede contrattuale, in coerenza con lo sviluppo dei processi di valutazione complessiva del sistema nazionale d'istruzione e con risorse specificamente destinate, forme, modalità, procedure e strumenti d'incentivazione e valorizzazione professionale e di carriera degli insegnanti.</p>
<p>ART. 23 - AREA DOCENTI E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO</p> <p>6. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 4 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro.</p>	<p>ART.25 - AREA DOCENTI E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO</p> <p>6. L'assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 4 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro.</p>

<p>ART. 24 – FUNZIONE DOCENTE</p> <p>3. In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano dell'offerta formativa, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento.</p>	<p>ART.26 - FUNZIONE DOCENTE</p> <p>3. In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano dell'offerta formativa, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalità decise dal collegio dei docenti.</p>
<p>ART. 25 – PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE</p> <p>1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola.</p>	<p>ART.27 - PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE</p> <p>1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola.</p>
<p>ART. 26 – ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO</p> <p>4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze</p>	<p>ART.28 - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO</p> <p>4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso</p>

<p>5. L'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.</p>	<p>dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all'art. 7- 5. Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.</p>
<p>ART. 27 – ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO</p> <p>3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, <u>per un totale di 40 ore annue</u>; b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere <u>di massima un impegno non superiore alle quaranta ore annue</u>;</p>	<p>ART.29 - ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO</p> <p>3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, <u>fino a 40 ore annue</u>; b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno <u>fino a 40 ore annue</u>;¹⁸</p>
<p>ART. 28 - ATTIVITÀ AGGIUNTIVE E ORE ECCEDENTI</p> <p>1. Le attività aggiuntive e le ore eccedenti d'insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, attualmente vigenti all'atto delle stipula del presente CCNL. 2. Presso l'ARAN verrà avviata, entro 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL, un'apposita sequenza contrattuale tra ARAN e OO.SS. firmatarie del presente CCNL per procedere al riesame e all'omogeneizzazione della materia.</p>	<p>ART.30 - ATTIVITÀ AGGIUNTIVE E ORE ECCEDENTI</p> <p>1. Le attività aggiuntive e le ore eccedenti d'insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, attualmente vigenti all'atto delle stipula del presente CCNL.</p>

¹⁸ Finalmente si è fatta chiarezza che le attività funzionali all'insegnamento non possono superare le ore 40 ore. L'aver scritto "fino a 40 ore annue" significa che non è obbligatorio farle tutte.

	<p>ART.31 - RICERCA E INNOVAZIONE 1. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definite modalità e criteri di utilizzazione di eventuali finanziamenti aggiuntivi destinati al sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa funzionali allo sviluppo dei processi d'innovazione e finalizzati alla valorizzazione del lavoro d'aula e al miglioramento dei livelli di apprendimento. 2. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno altresì definite modalità e criteri di utilizzazione di eventuali risorse aggiuntive per le scuole che, sulla base di valutazioni oggettive operate dal sistema nazionale di valutazione, tengano conto delle condizioni iniziali di contesto finalizzate all'elevazione degli esiti formativi.</p>
<p>ART. 29 - AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI</p> <p>1. I docenti, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche, possono svolgere attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione degli alunni delle proprie classi, per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico. Le relative deliberazioni dei competenti organi collegiali dovranno puntualmente regolamentare lo svolgimento di tali attività, precisando anche il regime delle responsabilità.</p>	<p>ART.32 - AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI</p> <p>1. I docenti, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche, possono svolgere attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, nella propria o in altra istituzione scolastica, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione degli alunni delle proprie classi, per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico e per attività di recupero. Le relative deliberazioni dei competenti organi collegiali dovranno puntualmente regolamentare.</p>
<p>ART. 30 - FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA</p> <p>1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell'offerta formativa dell'istituto e per la realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle</p>	<p>ART.33 - FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA</p> <p>1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell'offerta formativa dell'istituto e per la realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle</p>

<p>complessivamente spettanti, nell'anno scolastico 2002-03, sulla base dell'applicazione dell'art. 37 del CCNI del 31.08.99i e sono annualmente assegnate dal MIUR.</p>	<p>complessivamente spettanti sulla base dell'applicazione dell'art. 37 del CCNI del 31.08.99 e sono annualmente assegnate dal MPI.</p>
<p>ART.32 - COLLABORAZIONI PLURIME</p> <p>1. I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.</p>	<p>ART.35 - COLLABORAZIONI PLURIME</p> <p>1. I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.</p>
<p>ART. 33 – CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO</p> <p>1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 26, il personale docente può accettare, nell'ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra classe di concorso, purchè di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità del proprio posto.</p> <p>2. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato.</p>	<p>ART.36 - CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO</p> <p>1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 26, il personale docente può accettare, nell'ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra classe di concorso, purchè di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.</p> <p>2. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.</p>
<p>ART. 34 - RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30 APRILE</p> <p>1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di</p>	<p>ART.37 - RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30 APRILE</p> <p>1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di</p>

<p>altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.</p>	<p>altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. ¹⁹ Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.</p>
<p>ART. 35 - PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE DOCENTE CHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE</p> <p>4. Per tutta la durata della nomina del supplente il docente, nei periodi in cui non sia impegnato nell'assolvimento dei compiti connessi alla carica ricoperta, è utilizzato nell'ambito della scuola e per le esigenze di essa, nei limiti dell'orario obbligatorio di servizio.</p>	<p>ART.38 - PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE DOCENTE CHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE</p> <p>4. Per tutta la durata della nomina del supplente il docente, nei periodi in cui non sia impegnato nell'assolvimento dei compiti connessi alla carica ricoperta, è utilizzato nell'ambito della scuola e per le esigenze di essa, nei limiti dell'orario obbligatorio di servizio prioritariamente per le supplenze e per i corsi di recupero.</p>
<p>Art. 36 - RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE</p> <p>7. Il tempo parziale può essere realizzato: a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale); c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.</p> <p>11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.</p>	<p>ART.39 - RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE</p> <p>7. Il tempo parziale può essere realizzato: a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale); c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61²⁰</p> <p>11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.</p>

¹⁹ Con questa aggiunta il supplente temporaneo non può più essere licenziato al termine delle lezioni e rimane in servizio fino agli scrutini ed esami.

²⁰ Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

ART. 37- RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

1. Al personale di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 4 dell'art. 23.
2. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
3. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza.
Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio.
4. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

ART.40 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

1. Al personale di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 4 dell'art. 25.
2. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
3. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. **Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo.**
Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. **Nell'ipotesi che il docente completi tutto l'orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell'art. 2109, comma 1, del codice civile²¹.**
4. **Il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per effetto di specifiche disposizioni normative.**²²

²¹ Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica. Ha anche diritto dopo un anno d'ininterrotto servizio (Illegittimo, Corte costituz. 10 maggio 1963, n. 66) ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, (dalle norme corporative) dagli usi o secondo equità (att. 98). L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'art. 2118.

²² E' stato cancellato il precedente divieto di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, vero e proprio obbrobrio "sindacale" di una norma contrattuale che ponga veti addirittura a delle eventuali leggi più favorevoli! Nel 2003 proprio questa norma del vecchio contratto fu una delle cause non ultime della mancata sottoscrizione da parte della Gilda. V. Piattaforma Gilda ultimo capoverso del punto 13: "**E' abrogato il comma 4 dell'art. 37 del CCNL luglio 2003 nella logica di impedire il protrarsi sine die del rapporto di lavoro a tempo determinato**".

<p>ART. 41 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO DIDATTICO PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE E DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA</p> <p>1. Lo studente universitario in tirocinio si configura come una risorsa per la scuola che lo accoglie. 2. Esso non deve essere utilizzato per coprire spezzoni di cattedre o attività aggiuntive.</p>	<p>ART.43 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO DIDATTICO PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE E DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA</p> <p>1. Lo studente universitario in tirocinio si configura come una risorsa per la scuola che lo accoglie. 2. Esso può essere utilizzato in attività istituzionali in presenza di un docente della scuola.</p>
<p>ART.61 - FORMAZIONE IN SERVIZIO</p> <p>1. Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione nella scuola e nelle istituzioni educative, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per una efficace politica di sviluppo delle risorse umane attraverso qualificate iniziative di prima formazione e di formazione in servizio, di mobilità, riqualificazione e riconversione professionale, nonché di interventi formativi finalizzati a specifiche esigenze. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il MIUR emana apposita direttiva, nel quadro delle modalità di cui all'art. 3, comma 1, in cui sono definiti gli obiettivi formativi assunti come prioritari con particolare riguardo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai processi di innovazione in atto; - al potenziamento e al miglioramento della qualità professionale; - al potenziamento dell'offerta formativa nel territorio con particolare riguardo alla prevenzione dell'insuccesso scolastico e al recupero degli abbandoni, nonché all'esigenza di formazione continua degli adulti; - ai supporti dei processi di riqualificazione dei docenti e di valorizzazione delle professionalità 	<p>ART.63 - FORMAZIONE IN SERVIZIO</p> <p>1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.</p> <p>2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono</p>

<p>ATA; - all'introduzione e alla valorizzazione dell'autoaggiornamento. 2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa.</p>	<p>vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti o programmate dal DSGA, sentito il personale ATA, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa.</p>
<p>ART.62 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE</p> <p>4. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università, IRRE o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze.</p> <p>7. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell'orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e l'iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti in servizio nelle scuole dell'infanzia ed elementari hanno un carattere di priorità.</p> <p>9. Il Ministero ricercherà tutte le utili convergenze con la Conferenza dei Rettori delle Università</p>	<p>ART.64 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE</p> <p>4. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede dell'attività di formazione.</p> <p>7. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell'orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e l'iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti diplomati in servizio hanno un carattere di priorità.</p> <p>9. Il Ministero ricercherà tutte le utili convergenze con gli interlocutori istituzionali e le Università</p>

<p>Italiane per favorire l'accesso al personale interessato, ivi compreso il riconoscimento dei crediti formativi.</p>	<p>Italiane per favorire l'accesso al personale interessato, ivi compreso il riconoscimento dei crediti formativi.</p>
<p>ART.63 - LIVELLI DI ATTIVITÀ 2. L'amministrazione scolastica periferica garantisce servizi professionali di supporto alla progettualità delle scuole, azioni perequative e interventi legati a specificità territoriali e tipologie professionali.</p>	<p>ART.65 - LIVELLI DI ATTIVITÀ 2. L'amministrazione scolastica regionale garantisce, su richiesta delle istituzioni scolastiche, servizi professionali di supporto alla progettualità delle scuole, azioni perequative e interventi legati a specificità territoriali e tipologie professionali.</p>
<p>ART.66 - I SOGGETTI CHE OFFRONO FORMAZIONE 2. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola le università, i consorzi universitari, interuniversitari, gli IRRE e gli istituti pubblici di ricerca. Il MIUR può riconoscere come soggetti qualificati associazioni professionali sulla base della vigente normativa.</p>	<p>ART.67 - I SOGGETTI CHE OFFRONO FORMAZIONE 2. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola le medesime istituzioni scolastiche, le università, i consorzi universitari, interuniversitari e gli istituti pubblici di ricerca, ivi compresa l'Agenzia di cui all'art. 1, comma 610, della legge n.296/2006²³. Il MPI può riconoscere come soggetti qualificati associazioni professionali sulla base della vigente normativa.</p>
<p>ART.67 - FORMAZIONE IN INGRESSO 2. L'impostazione delle attività tiene conto dell'esigenza di personalizzare i percorsi, di armonizzare la formazione sul lavoro - con il sostegno di tutor appositamente formati - e l'approfondimento teorico.</p>	<p>ART.68 - FORMAZIONE IN INGRESSO 2. L'impostazione delle attività tiene conto dell'esigenza di personalizzare i percorsi, di armonizzare la formazione sul lavoro - con il sostegno di tutor appositamente formati - e l'approfondimento teorico assicurando adeguate condizioni di accoglienza.</p>

²³ 610. Allo scopo di sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione dell'Unione europea ed i processi di innovazione e di ricerca educativa delle medesime istituzioni, nonché per favorirne l'interazione con il territorio, è istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la "Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica", di seguito denominata "Agenzia", avente sede a Firenze, articolata, anche a livello periferico, in nuclei allocati presso gli uffici scolastici regionali ed in raccordo con questi ultimi, con le seguenti funzioni:

- a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica;
- b) formazione e aggiornamento del personale della scuola;
- c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
- d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;
- e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;
- f) collaborazione con le regioni e gli enti locali.

<p>ART.70 - FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI CHE OPERANO IN AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PARTICOLARI</p> <p>4. Per il settore delle scuole negli ospedali realizza le necessarie intese, con i Ministeri della Salute e di Giustizia, per la programmazione, l'organizzazione e la finalizzazione delle attività.</p>	<p>ART.70 - FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI CHE OPERANO IN AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PARTICOLARI</p> <p>4. Per il settore delle scuole negli ospedali e negli istituti di prevenzione e pena il MPI realizza le necessarie intese, con i Ministeri della Salute e di Giustizia, per la programmazione, l'organizzazione e la finalizzazione delle attività.</p>
	<p>ART.71 - COMMISSIONE BILATERALE PER LA FORMAZIONE</p> <p>1. Le Parti convengono che, entro 60 gg. dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL, sia istituita una Commissione, tra il MPI e le OO.SS. firmatarie, che persegue l'obiettivo di programmare e realizzare qualificate e certificate iniziative di formazione nazionale per il personale del comparto.</p> <p>2. La costituzione della predetta Commissione non potrà comportare alcun onere aggiuntivo e la partecipazione alla stessa sarà a titolo gratuito per tutti i componenti.</p>
<p>ART.71 - IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA</p> <p>1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutte le unità scolastiche previste dal D.M. n.382/98, è eletto nei modi previsti dal succitato Accordo quadro 10-7-1996 (cfr. nota n. 32) e dall'art.58 del CCNI 31.08.99 (cfr. nota n. 24). Ove successivi Accordi quadro modificassero in tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita previo confronto con le OO.SS del comparto scuola.</p>	<p>ART.73 - IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA</p> <p>1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutte le unità scolastiche previste dal D.M. n.382/98, è eletto nei modi previsti dal succitato Accordo quadro 10-7-1996 e dall'art.58 del CCNI 31.08.99. Qualora non possa essere individuato, la RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola.²⁴ Ove successivi Accordi quadro modificassero in tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita previo confronto con le OO.SS del comparto scuola.</p>
<p>ART. 76 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE</p> <p>Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 – 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente, nonché di</p>	<p>ART.78 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE</p> <p>1. Gli stipendi tabellari previsti dall'art. 2, comma 2, del CCNL 7.12.2005 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste.</p>

²⁴ Questa aggiunta ci consente di superare la questione che solo un componente RSU poteva svolgere l'incarico di rappresentante della sicurezza.

una anticipazione del differenziale tra inflazione reale e programmata determinatosi nell'anno 2002. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari previsti dall'art. 5, comma 2, del CCNL 15.03.01 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste.

A decorrere dal 1.1.2003, l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero.

Per effetto degli incrementi indicati al comma 2, e del conglobamento di cui al comma 3, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2.

Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia ed elementare.

Al personale ATA transitato dal comparto Regioni – Enti locali viene erogata l'indennità integrativa speciale nelle misure spettanti al corrispondente personale ATA del comparto Scuola. Eventuali differenze già percepite sono conservate a titolo di assegno ad personam non riassorbibile.

2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2.

3. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria.

ART. 79 - EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI

Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 75 hanno effetto integralmente sulla 13° mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare.

I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 75 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli incrementi maturati alla data di cessazione dal servizio.

Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 75, comma 3, del presente CCNL, non modifica le modalità per determinare la base di calcolo in atto

ART.81 - EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI

1. Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 78 hanno effetto integralmente sulla 13° mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 78 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale.

Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli incrementi maturati alla data di cessazione dal servizio.

<p>del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10 della legge n. 335/1995.</p>	
<p>ART.81 – RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI.</p> <p>Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 è incrementata nelle misure mensili lorde e alle scadenze indicate nell'allegata Tabella 4.</p> <p>Per effetto degli incrementi stabiliti al comma 1, la retribuzione professionale docenti, corrisposta per 12 mensilità, è rideterminata nelle misure indicate nell'allegata Tabella 4.</p> <p>La retribuzione professionale docenti, analogamente al compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, fermo restando quanto previsto dall'art. 18, comma 8, lettera a).</p>	<p>ART.83 - RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI.</p> <p>1. La retribuzione professionale docenti di cui all'art. 81 del CCNL 24.07.2003 è incrementata nelle misure mensili lorde ed alle scadenze indicate nella allegata Tabella 4.</p> <p>2. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal 1/1/2006 <u>la retribuzione professionale docenti, di cui al comma 1, è inclusa nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell'art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999.</u></p> <p>3. A decorrere dal 31/12/2007, al fine di garantire la copertura dei futuri oneri derivanti dall'incremento dei destinatari della disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto annualmente a carico delle disponibilità complessive del fondo dell'istituzione scolastica di cui all'art. 84, comma 1, un importo pari al 6,91% del valore della retribuzione professionale docenti effettivamente corrisposta in ciascun anno. Conseguentemente, il fondo è annualmente decurtato dell'ammontare occorrente per la copertura dei maggiori oneri per il personale che progressivamente sarà soggetto alla predetta disciplina.</p> <p>4. Al personale docente ed educativo, a valere sulla quota aggiuntiva per il solo anno 2005 di risorse derivanti dalle mancata applicazione delle funzioni tutoriali dei docenti (63,8 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi), è corrisposta una tantum pari a €51,46 complessiva in ragione del servizio prestato da ciascun docente durante l'anno 2006.</p>
<p>ART. 82 – RISORSE COMPLESSIVE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA</p> <p>Le risorse destinate al finanziamento del fondo d'istituto, già definite ai sensi dell'art.14 del CCNL 2000/01 stipulato il 15 marzo 2001, sono integrate dalle ulteriori seguenti risorse, a decorrere dall'1.1.2003:</p>	<p>ART.84 - FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA</p> <p>1. Le risorse destinate al finanziamento del fondo di Istituto, già definite ai sensi dell'art. 5 del CCNL 7.12.2005, sono incrementate, a decorrere dal 31.12.2007 ed a valere sull'anno 2008, di un importo pari a €2,36 mensili pro-capite per tredici mensilità per ogni unità di</p>

un importo pari a € 13,84 pro-capite per tredici mensilità per ogni docente e unità di personale educativo;
 un importo pari a € 9,82 pro-capite per tredici mensilità per ogni unità di personale ATA.
 Le risorse previste dall'art. 14, comma 2, del CCNL 15 marzo 2001, corrispondenti a 206,6 milioni di € (400 miliardi di lire) per il 2002 e 309,9 milioni di € (600 miliardi di lire) per il 2003, concorrono alla copertura finanziaria dell'incremento della retribuzione professionale docenti previsto all'art. 81 e, pertanto, è abrogata la possibile finalizzazione di tali risorse in favore del fondo d'istituto così come stabilito dal citato art. 14.
 3. Il fondo potrà altresì essere alimentato, salvo diversa finalizzazione stabilita in sede di ccnl, delle economie di gestione, richiamate dall'integrazione dall'atto d'indirizzo del 14.4.2003, conseguenti alle ulteriori riduzioni di personale da realizzare nell'anno scolastico 2003-04, per la quota parte relativa all'anno 2003, previa verifica da effettuarsi il primo bimestre 2004. A tali risorse potranno aggiungersi quelle indicate nell'art. 35, comma 8, della legge 27.12.2002, n. 289, previa verifica dell'effettivo conseguimento delle economie derivanti dall'applicazione dei commi 2, 4 e 6 del citato articolo 35.

personale in servizio al 31.12.2005, corrispondente allo 0,11% della massa salariale alla predetta data.
2. Gli incrementi previsti all'art. 5, comma 1, I e II alinea, del CCNL 7.12.05 ricevono nel presente accordo una diversa finalizzazione, poiché destinate a coprire gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 82 e 83 del presente CCNL, conseguentemente sono stornati in via definitiva dalle risorse complessive del fondo a decorrere dall'anno 2006.

ART. 83 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Il fondo dell'istituzione scolastica è finalizzato a retribuire le prestazioni rese dal personale docente, educativo ed ATA per sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione del POF e dalle sue ricadute sull'organizzazione complessiva del lavoro nonché delle attività e del servizio. Il fondo è inoltre finalizzato alla qualificazione e all'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio.
 Le risorse di cui all'art. 14 del CCNL 15.3.2001,

ART.85 - NUOVI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA ²⁵

1. A decorrere dal 31.12.2007, l'importo complessivo delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica di cui all'art. 84 del presente CCNL, sono ripartite, annualmente, tra le singole istituzioni scolastiche ed educative, in relazione ai seguenti criteri:
 _ **15 % in funzione del numero delle sedi di erogazione del servizio;**
 _ **68 % in funzione del numero degli addetti individuati dai decreti interministeriali quale organico di diritto di tutto il personale docente**

²⁵ **“La Gilda rifiuta la logica del fondo dell'istituzione scolastica (v. punto 10 della Piattaforma), dell'aggiuntivo e dell'incentivazione e propone un progressivo trasferimento delle risorse economiche nella retribuzione professionale di tutti i docenti, è necessario stabilire nella contrattazione nazionale i criteri di suddivisione del fondo tra personale docente e personale ATA”.** Si richiede anche che le risorse per pagare i collaboratori del D.S. **“debbono gravare sul contratto dei dirigenti, non su quello dei docenti”.**

comma 1, lettere b), c), d), nonché le ulteriori risorse stabilite nell'art. 82, comma 1, lett. a) e b) del presente CCNL, continuano ad essere ripartite tra le singole istituzioni scolastiche ed educative in relazione alla rispettiva dotazione organica. Le risorse così distribuite si aggiungono a quelle ripartite ai sensi dell'art. 28 del CCNI del 31.8.1999.

Il fondo è inoltre alimentato:

dai finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni e da tutte le somme introitate dall'istituto scolastico finalizzate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse dell'Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati,;

dalle eventuali economie di cui all'art. 22, comma 6, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Le risorse del fondo delle singole istituzioni scolastiche, che risultino non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario, sono riutilizzate nell'esercizio successivo.

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo le parti, in apposita sequenza contrattuale, definiranno, in tempo utile per l'anno scolastico 2003-04, nuovi criteri per la distribuzione delle risorse complessivamente finalizzate al fondo dell'istituzione scolastica.

ART. 84 – COMPENSI ACCESSORI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IRRE, MIUR ED UNIVERSITA'

Per l'erogazione di compensi per il trattamento accessorio da corrispondere al personale docente, educativo ed ATA in servizio presso IRRE, nei distretti scolastici o comandato nell'Amministrazione centrale e periferica del MIUR, in base alle vigenti disposizioni, nonché al personale con incarico di supervisione nelle attività di tirocinio sono corrisposti compensi accessori nelle misure e secondo le modalità definite nel CCNI del 18.2.2003

Al finanziamento dei compensi di cui al comma 1 sono destinate il 50% delle risorse di cui all'art.18, ultimo periodo, del CCNL del 15 marzo 2001. La restante quota del 50% alimenta le risorse complessive per il finanziamento del fondo dell'istituzione scolastica di cui all'art. 82 del presente CCNL.

L'aggiornamento dei compensi accessori e della

e del personale amministrativo, educativo, tecnico ed ausiliario;

_ 17 % in funzione del numero degli addetti individuati dal decreto interministeriale quale organico di diritto del personale docente degli istituti secondari di secondo grado.

2. I criteri definiti dal comma 1 ed i conseguenti valori unitari che ne discendono saranno oggetto di aggiornamento nei successivi bienni contrattuali, al fine di renderli compatibili con le future risorse contrattuali, con le variazioni delle sedi di erogazioni del servizio e dell'organico di diritto, nonché con gli effetti derivanti dall'art.82, comma 4, art. 83, comma 3 e art. 56, comma3.

3. A seguito dell'introduzione dei criteri definiti al comma 1, in sede di apposita sequenza contrattuale da concludersi entro 30 giorni dalla definitiva sottoscrizione del presente CCNL saranno individuati gli esatti valori unitari annui relativi a ciascuna sede di erogazione e addetto individuato dall'organico di diritto.

ART.86 - COMPENSI ACCESSORI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO EX IRRE e MPI

1. Per l'erogazione di compensi per il trattamento accessorio da corrispondere al personale docente, educativo ed ATA in servizio presso gli ex IRRE e comandato nell'Amministrazione centrale e periferica del MPI, in base alle vigenti disposizioni, nonché al personale con incarico di supervisione nelle attività di tirocinio sono corrisposti compensi accessori nelle misure e secondo le modalità definite nel CCNI del 18.2.2003.

2. Al finanziamento dei compensi di cui al comma 1 sono destinate il 50% delle risorse di cui all'art.18, ultimo periodo, del CCNL del 15 marzo 2001. La restante quota del 50% alimenta le risorse complessive per il finanziamento del fondo dell'istituzione scolastica di cui all'art. 84 del presente CCNL.

<p>modalità di erogazione degli stessi sarà definito nella sequenza contrattuale di cui all'art. 83 comma 5.</p> <p>Le risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario alimentano le risorse complessive per il finanziamento del fondo dell'istituzione scolastica di cui all'art. 82 del presente CCNL.</p>	<p>3. Le risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario alimentano le risorse complessive per il finanziamento del fondo dell'istituzione scolastica di cui all'art. 84 del presente CCNL.</p>
<p>ART. 86 – INDENNITA' E COMPENSI A CARICO DEL FONDO D'ISTITUTO</p> <p>Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, in correlazione con il POF., su delibera del consiglio di circolo o d'istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti. La ripartizione delle risorse del fondo, dovrà tenere conto anche con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (eda, scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti).</p> <p>Con il fondo vengono retribuite: la flessibilità organizzativa e didattica che consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione ed a particolari forme di flessibilità dell'orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell'ora di lezione ed all'ampliamento del funzionamento dell'attività scolastica, previste nel regolamento sull'autonomia. Per il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica spetta un compenso definito in misura forfetaria in contrattazione integrativa d'istituto; le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento. Esse consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall'art.28, comma 3 - lettera a) del presente CCNL eccedenti le 40 ore annue. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5;</p>	<p>ART.88 - INDENNITA' E COMPENSI A CARICO DEL FONDO D'ISTITUTO</p> <p>1. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, da definire in sede di contrattazione, in correlazione con il POF., su delibera del consiglio di circolo o d'istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti. La ripartizione delle risorse del fondo, dovrà tenere conto anche con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (eda, scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti).</p> <p>Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse del presente articolo va prioritariamente orientata agli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. La progettazione va ricondotta ad unitarietà nell'ambito del POF, evitando la burocratizzazione e le frammentazione dei progetti.</p> <p>Nella determinazione delle misure unitarie dei compensi dovrà essere posta particolare attenzione a costituire un ragionevole equilibrio tra le diverse componenti della retribuzione.</p> <p>2. Con il fondo sono, altresì, retribuite: a. <u>Il particolare impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica</u>, la flessibilità organizzativa e didattica che consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione ed a particolari forme di flessibilità dell'orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell'ora di lezione ed all'ampliamento del funzionamento dell'attività scolastica, previste nel regolamento sull'autonomia. Per il personale docente ed</p>

	<p>educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica spetta un compenso definito in misura forfetaria in contrattazione integrativa d'istituto;</p> <p>c. le ore aggiuntive prestate per l'attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo. Tali attività sono parte integrante dell'offerta formativa dell'istituto, sono programmate dal collegio dei docenti in coerenza con il POF e con i processi di valutazione attivati.</p> <p>l. particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni.</p>
	<p>ART.90 - NORME TRANSITORIE DI PARTE ECONOMICA²⁶</p> <p>1. In attuazione degli impegni assunti nel Protocollo tra Governo e sindacati del 29 maggio 2007, le parti si incontreranno per la sottoscrizione dell'accordo relativo al riconoscimento dei benefici economici in ordine alla integrazione delle risorse contrattuali per il biennio 2006-2007, non appena verrà approvata la legge finanziaria per l'anno 2008, contenente gli appositi stanziamenti aggiuntivi.</p> <p>2. Le risorse di cui al comma 1 saranno destinate ad attribuire decorrenza febbraio 2007 all'aumento stipendiale a regime indicato nella Tabella 2, nonché ad aumentare le quantità complessive delle risorse indicate nell'art. 84, comma 1, finalizzate al fondo dell'istituzione scolastica per la contrattazione integrativa, in modo da garantirne un ammontare pari allo 0,5% del monte salari al 31.12.2005 del personale docente.</p> <p>3. Nell'ambito della sequenza contrattuale saranno altresì disponibili le risorse derivanti</p>

²⁶ L'articolo prevede un livello di contrattazione dopo l'approvazione della finanziaria 2008 che avrà influenza sulla corresponsione degli arretrati. Gli arretrati della tabella b, che vanno a regime al 31/12/07, avranno decorrenza dal febbraio 2007, ma solo se ci saranno i finanziamenti appositi nella finanziaria 2008. Lo stesso fondo dell'istituzione scolastica verrebbe incrementato sulla base di una successiva contrattazione dopo la finanziaria. Alla contrattazione decentrata vengono rinviati anche i risparmi (circa 210 milioni di euro) derivanti dalla razionalizzazione del personale. E infine vengono rinviati alla contrattazione decentrata la determinazione di tutti i criteri per la ripartizione dei fondi promessi dal governo per la cosiddetta "ricerca didattica in classe, all'innovazione e agli interventi didattici integrativi".

Nei fatti è come se un pezzo di contratto fosse ancora tutto da definire.

I soggetti sindacali che non firmano il CCNL rimangono fuori dalla contrattazione decentrata nazionale e di conseguenza nella impossibilità di incidere su un importante livello di contrattazione successivo.

dal processo triennale di razionalizzazione del personale docente conclusosi nell'anno scolastico 2004/05, pari a 210 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi dal 31.12.2007. Per la finalizzazione di tali risorse sarà valutata l'opportunità dell'istituzione della tredicesima mensilità sul CIA, RPD e indennità di direzione o, in alternativa, l'eventuale incremento della retribuzione base.²⁷

4. Eventuali ulteriori risorse destinate alla ricerca didattica in classe²⁸, all'innovazione e agli interventi didattici integrativi saranno ripartite con particolare attenzione rivolta alle scuole dove il sistema di valutazione maggiormente rilevi disagio ambientale e funzionale, nonché alle istituzioni che avranno evidenziato un particolare successo formativo a seguito delle oggettive verifiche previste dal medesimo sistema di valutazione.

5. Al fine di operare un completa ricognizione di tutte le risorse utilizzabili in sede di contrattazione integrativa le Parti si impegnano a redigere un elenco esaustivo delle singole poste finanziarie e delle loro corrispondenti finalità.²⁹

6. Si procederà altresì al riesame e all'omogenizzazione delle materie di cui agli articoli 9, 29, 30, 47 e 86, ricercando altresì una progressiva equiparazione tra insegnanti a tempo indeterminato e a tempo determinato.³⁰

7. Si procederà inoltre a definire i compensi per i presidenti e i commissari incaricati dell'esame di Stato, ai sensi dell'art.4, comma 10, della legge n.1/2007.³¹

²⁷ Proposta da sempre sostenuta dalla Gilda, come si evince dal terzo capoverso del punto 1) della Piattaforma:
“**trasformazione della Retribuzione Professionale Docente in Indennità di Funzione pensionabile e agganciata all'anzianità, tale da divenire parte integrante del trattamento retributivo fondamentale.**”;

²⁸ La Gilda ha sempre sostenuto la valorizzazione del lavoro svolto in aula. Ma resta la difficoltà oggettiva di trovare strumenti idonei per valutare la professionalità di un docente.

²⁹ Finalmente, un po' di trasparenza! Almeno negli intenti! Di fatto, nessuno sa quanto veramente si sia risparmiato sulla Scuola in questi ultimi 10 anni. Neanche le più “informate” OO.SS.! E' da sottolineare che la Gilda ha sempre denunciato questa assenza di informazioni.

³⁰ Richiesta avanza dalla Gilda e sostenuta dalla delegazione durante la trattativa. V. punto 13 della piattaforma Gilda:
“**rimuovere ogni ingiusta discriminazione giuridica ed economica tra coloro che esercitano la funzione docente con contratti a tempo indeterminato e coloro che sono assunti con contratti a tempo determinato, al fine di disincentivare il sistematico ricorso dell'Amministrazione dello Stato ad assunzioni con contratti a termine, proposti e riproposti consecutivamente per anni ai medesimi insegnanti ...**”

³¹ Appare positivo il ricorso alla contrattazione, ma i compensi non debbono essere prese dalle risorse globali per il rinnovo dei contratti. Il finanziamento dei compensi per commissari e presidenti devono continuare ad essere risorse extracontrattuali.

<p>CAPO IX – NORME DISCIPLINARI</p> <p>SEZIONE I - Personale docente</p> <p>ART. 88 - RINVIO DELLE NORME DISCIPLINARI</p> <p>1. Per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.L.vo n. 297 del 1994 (cfr. nota n. 8).</p> <p>2. La materia disciplinare del personale di cui al comma 1, sarà definita con le OO.SS. in sede negoziale da attivarsi nei 30 giorni successivi all'entrata in vigore della legge di riordino degli organi collegiali.</p>	<p>CAPO IX – NORME DISCIPLINARI</p> <p>SEZIONE I - Personale docente</p> <p>ART.91 - RINVIO DELLE NORME DISCIPLINARI</p> <p>1. Per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.L.vo n. 297 del 1994 .</p> <p>2. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali ed in attesa del loro riordino, al fine di garantire al personale docente ed educativo procedure disciplinari certe, trasparenti e tempestive, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, le Parti regoleranno con apposita sequenza contrattuale l'intera materia.</p>
	<p>ART.98 - COMITATO PARITETICO SUL MOBBING ³²</p> <p>1. Per mobbing si intende una forma di violenza morale o psichica nell'ambito del contesto lavorativo, attuato dal datore di lavoro o da dipendenti nei confronti di altro personale. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie o vessatorie tali da comportare un'afflizione lavorativa idonea a compromettere la salute e/o la professionalità e la dignità del dipendente sul luogo di lavoro, fino all'ipotesi di escluderlo dallo stesso contesto di lavoro.</p> <p>2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare l'evenienza di tali comportamenti; viene pertanto istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, uno specifico comitato</p>

³² Si riporta interamente il punto 12) della Piattaforma della Gilda: **“In considerazione dell'estendersi di situazioni di mobbing nelle istituzioni scolastiche, nel contratto andranno individuati meccanismi di prevenzione e di repressione di tale fenomeno. A tal fine è necessario prevedere la costituzione di una specifica commissione con compiti di monitoraggio e vigilanza”.**

paritetico presso ciascun Ufficio scolastico regionale con i seguenti compiti:

- a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno;**
- b) individuazione delle possibili cause, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;**
- c) proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione delle situazioni che possano favorire l'insorgere del mobbing;**
- d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.**

3. Le proposte formulate dai comitati sono presentate al Direttore regionale per i connessi provvedimenti, tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione e il funzionamento di sportelli di ascolto nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia, nonché la definizione dei codici di condotta, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.

4. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno, i comitati valutano l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani generali per la formazione, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:

- a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;**
- b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale.**

5. I comitati di cui al comma 3 sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione. Il presidente del comitato viene alternativamente designato tra i rappresentanti dell'Amministrazione ed il vicepresidente dai componenti di parte

	<p>sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.</p> <p>6. Gli Uffici scolastici regionali favoriscono l'operatività dei comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I comitati sono tenuti a redigere una relazione annuale sull'attività svolta.</p> <p>7. I comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei comitati possono essere rinnovati nell'incarico per un sola volta</p>
<p>CAPO X - PERSONALE DELLE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO</p>	<p>CAPO X - PERSONALE DELLE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO</p> <p>ART.126 - SEQUENZA CONTRATTUALE</p> <p>1. Le Parti firmatarie del presente CCNL concordano di rinviare, come previsto dall'Atto d'indirizzo, ad una specifica sequenza contrattuale il confronto sulle modifiche da apportare agli istituti di cui al presente Capo. La sequenza deve iniziare fin dall'entrata in vigore del presente CCNL e concludersi entro e non oltre i tre mesi successivi.</p> <p>2. La sequenza conterrà i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il tema delle relazioni sindacali e della contrattazione integrativa;b) attuazione operativa dell'autonomia didattica, organizzativa ed economica delle scuole italiane all'estero;c) piena applicazione dei diritti al personale docente e ATA sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (assenze, congedi parentali, ferie, permessi e diritto allo studio e alla formazione...);d) ridefinizione di modalità e criteri connessi al trattamento economico spettante al personale docente assunto con contratto a tempo determinato;e) norme contrattuali sulla destinazione che

	<p>costituisce mobilità professionale. Fino alla sottoscrizione della predetta sequenza restano in vigore le norme previste dal presente Capo.</p>
<p>ART.141 - PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO</p> <p>1. Il periodo trascorso dal personale della scuola e delle istituzioni educative in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico del MIUR, è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento economico previsto dal capo VIII.</p> <p>2. Restano ferme le disposizioni in vigore che prevedono la validità del periodo trascorso dal personale scolastico in altre situazioni di stato che comportano assenza dalla scuola.</p>	<p>CAPO XIV– DISPOSIZIONI FINALI ART.145 - PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO</p> <p>1. Il periodo trascorso dal personale della scuola e delle istituzioni educative in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico del MPI, è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento economico previsto dal capo VIII.</p> <p>2. Il periodo di distacco o di aspettativa sindacale è considerato servizio effettivo ed è utile anche ai fini delle progressioni di cui agli articoli 77, 80 e 81 del CCNL24.07.2003.</p>
<p>3. E' espressamente disapplicata la seguente normativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'art. 475 del d.lgs. n.297/94 (assegnazioni provvisorie di sede); - l'art. 568 del d.lgs. n.297/94 (assegnazione provvisoria); - l'art. 478 del d.lgs. n.297/94 (sostituzione dei docenti assenti); - l'art. 455 del d.lgs. n.297/94 (utilizzazione del personale docente e DOA); - l'art. 480 del d.lgs. n.297/94 (inquadramenti in profili professionali amm.vi); 	<p>2. E' espressamente disapplicata la seguente normativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'art. 475 del d.lgs. n.297/94 (assegnazioni provvisorie di sede); - l'art. 568 del d.lgs. n.297/94 (assegnazione provvisoria); - l'art. 478 del d.lgs. n.297/94 (sostituzione dei docenti assenti); - l'art. 455 del d.lgs. n.297/94 (utilizzazione del personale docente e DOA); - l'art. 480 del d.lgs. n.297/94 (inquadramenti in profili professionali amm.vi); <p>- l'art. 7, comma 4 -secondo periodo, comma 5, comma 6 e comma 7 del D.Lgs. 59/2004;</p> <p>- l'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 59/2004;</p> <p>- l'art. 10, comma 4 – secondo periodo, comma 5 del D.Lgs. 59/2004 ;</p> <p>- l'art. 11, comma 7, del D.Lgs. 59/2004;</p> <p>3. Le Parti si riservano la possibilità di riesaminare il testo del presente articolo con apposita sequenza contrattuale ove emerga la necessità di precisazioni o correttivi.</p>

Tabella 1

AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.1.2006 (da corrispondere per 13 mensilità)

	Collaboratore scolastico	Collaboratore ¹ scolastico dei servizi	Assistenti ² amministrativi	Coordinatore amministrativo e tecnico	Direttori dei servizi generali ed amm.vi e amministrativi	Docente scuola ³ dell'infanzia ed elementare	Docente diplomato istituti sec. II grado	Docente scuola media	Docente laureato istituti sec. II grado
da 0 a 2	5,22	5,36	5,85	6,69	7,74	6,79	6,79	7,37	7,37
da 3 a 8	5,32	5,46	5,98	6,87	7,96	6,97	6,97	7,57	7,78
da 9 a 14	5,69	5,82	6,45	7,43	8,66	7,53	7,53	8,23	8,45
da 15 a 20	6,04	6,16	6,90	8,08	9,47	8,19	8,19	9,00	9,27
da 21 a 27	6,37	6,51	7,34	8,71	10,35	8,83	9,15	9,74	10,32
da 28 a 34	6,63	6,76	7,66	9,33	11,24	9,47	9,77	10,47	11,01
da 35	6,81	6,94	7,91	9,80	12,11	9,94	10,25	11,01	11,56

AUMENTI RIDETERMINATI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.1.2007 (da corrispondere per 13 mensilità) *

	Collaboratore scolastico	Collaboratore ¹ scolastico dei servizi	Assistenti ² amministrativi	Coordinatore amministrativo e tecnico	Direttori dei servizi generali ed amm.vi	Docente scuola ³ dell'infanzia ed elementare	Docente diplomato istituti sec. II grado	Docente scuola media	Docente laureato istituti sec. II grado
da 0 a 2	26,79	27,47	30,01	34,31	39,67	34,80	34,80	37,77	37,77
da 3 a 8	27,31	27,98	30,68	35,24	40,83	35,74	35,74	38,82	39,91
da 9 a 14	29,19	29,85	33,09	38,09	44,41	38,64	38,64	42,22	43,34
da 15 a 20	30,95	31,61	35,37	41,43	48,58	42,02	42,02	46,15	47,56
da 21 a 27	32,69	33,40	37,67	44,67	53,05	45,30	46,92	49,96	52,94
da 28 a 34	33,99	34,67	39,30	47,87	57,64	48,54	50,13	53,70	56,47
da 35 a	34,91	35,61	40,55	50,24	62,11	50,95	52,57	56,47	59,28

* Il valore a decorrere dal 1.1.2007 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2006.

Tabella 1

AUMENTI RIDETERMINATI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 31.12.2007 (da corrispondere per 13 mensilità) *

	Collaboratore scolastico	Collaboratore scolastico ¹ dei servizi	Assistenti ² amministrativi	Coordinatore amministrativo e tecnico	Direttori dei servizi generali ed amm.vi e amministrativi	Docente scuola ³ dell'infanzia ed elementare	Docente diplomato istituti sec. II grado	Docente scuola media	Docente laureato istituti sec. II grado
da 0 a 2	58,26	59,76	65,27	74,62	86,29	75,70	75,70	82,16	82,16
da 3 a 8	59,39	60,86	66,74	76,64	88,80	77,74	77,74	84,42	86,81
da 9 a 14	63,50	64,93	71,97	82,86	96,59	84,04	84,04	91,84	94,26
da 15 a 20	67,32	68,76	76,93	90,11	105,67	91,40	91,40	100,37	103,44
da 21 a 27	71,09	72,65	81,92	97,16	115,39	98,54	102,04	108,66	115,15
da 28 a 34	73,94	75,40	85,48	104,11	125,38	105,58	109,03	116,79	122,81
da 35	75,93	77,45	88,20	109,28	135,09	110,83	114,33	122,81	128,92

* Il valore a decorrere dal 31.12.2007 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2007.

(1) Anche per il profilo professionale: Addetto aziende agrarie.

(2) Anche per i profili professionali: Assistente tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere.

(3) Anche per il personale educativo.

Tabella 2

POSIZIONI STIPENDIALI DAL 31.12.2007 (valori per 12 mensilità)

	Collaboratore scolastico	Collaboratore scolastico ¹ dei servizi	Assistenti ² amministrativi	Coordinatore amministrativo e tecnico	Direttori dei servizi generali ed amm.vi e amministrativi	Docente scuola ³ dell'infanzia ed elementare	Docente diplomato istituti sec. II grado	Docente scuola media	Docente laureato istituti sec. II grado
da 0 a 2	14.359,02	14.727,13	16.085,62	18.391,40	21.266,10	18.490,63	18.490,63	20.068,42	20.068,42
da 3 a 8	14.637,86	14.998,60	16.447,16	18.888,61	21.885,19	18.990,10	18.990,10	20.622,41	21.205,31
da 9 a 14	15.648,91	16.002,43	17.738,02	20.420,20	23.803,81	20.528,50	20.528,50	22.433,27	23.024,51
da 15 a 20	16.592,28	16.945,79	18.960,63	22.208,69	26.042,85	22.325,50	22.325,50	24.517,97	25.268,53
da 21 a 27	17.521,17	17.903,75	20.190,60	23.944,85	28.438,18	24.069,50	24.925,83	26.542,11	28.126,91
da 28 a 34	18.221,87	18.582,08	21.066,52	25.657,56	30.899,34	25.790,21	26.632,14	28.527,77	29.999,55
da 35 a	18.712,93	19.088,70	21.737,75	26.932,99	33.293,35	27.071,47	27.928,33	29.999,55	31.492,33

(1) Anche per il profilo professionale: Addetto aziende agrarie.

(2) Anche per i profili professionali: Assistente tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere.

(3) Anche per il personale educativo.

Tabella 4

AUMENTI RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI

Fasce anzianità	RPD al 1.1.2004	Aumenti dal 1.1.2006	RPD dal 1.1.2006
Da 0 a 14 anni	154,82	9,44	164,26
Da 15 a 27 anni	190,65	11,33	201,98
Da 28 anni	239,17	18,26	257,43

Tabella 5

**MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE SPETTANTE dal
 31.12.2007 AL PERSONALE DOCENTE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
 ALL'ORARIO D'OBBLIGO DA LIQUIDARE A CARICO DEL FONDO
 DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

<i>Qualifica</i>	<i>Ore aggiuntive corsi di recupero</i>	<i>Ore aggiuntive di insegnamento</i>	<i>Ore aggiuntive non di insegnamento</i>
Docenti diplomati e laureati delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e personale educativo	€50,00	€35,00	€17,50

Aumenti(lordi) a regime + RPD dal 1° gennaio 2008 <small>(il netto stimabile è circa il 62% dei valori in tabella)</small>				
	Inf. e primaria	1° grado	2° grado	I.T.P.
0-2 anni	84,88	91,34	91,34	84,88
3-8 anni	86,92	93,60	95,99	86,92
9-14 anni	93,22	101,02	103,44	93,22
15-20 anni	102,74	111,71	114,78	102,74
21-27 anni	109,88	120,00	126,49	113,39
28-35 anni	123,92	135,12	141,14	127,36
da 35 anni	129,16	141,14	147,25	132,66

Richieste della Gilda portate al tavolo delle trattative per il rinnovo del contratto 2006-2009.

PIATTAFORMA CONTRATTUALE 2006-2009

► PRINCIPI GENERALI

Difesa della professione docente (intesa come studio, ricerca e attività didattica) attraverso:

- la centralità dell'insegnamento, libero ed autonomo;
- una Scuola, istituzione dello Stato, democratica, pluralista, per tutti.



Valorizzazione della professione docente attraverso:

- istituti normativi (stato giuridico, carriera professionale);
- istituti contrattuali (retribuzione, orario di lavoro, aggiornamento professionale, condizioni di lavoro, diritti soggettivi).

► Priorità contrattuali

1 - Retribuzioni

A partire dall'1/1/2006 deve essere avviato:

- un deciso adeguamento degli stipendi dei docenti italiani ai livelli dell'area euro;
- il raggiungimento del massimo stipendiale in un arco di tempo più breve dell'attuale, in media con i paesi dell'area euro, suddividendo la carriera in scatti triennali;
- la trasformazione della Retribuzione Professionale Docente in Indennità di Funzione pensionabile e agganciata all'anzianità, tale da divenire parte integrante del trattamento retributivo fondamentale;
- Il riconoscimento integrale ai fini della carriera di tutti i servizi di insegnamento preruolo comunque prestati alle dipendenze dello Stato.

2 - Orario

L'orario di servizio dei docenti è per sua natura complesso e articolato, come tutte le attività che afferiscono alla sfera professionale.

Solo l'attività di insegnamento frontale è oggettivamente quantificabile.

Essa è in equilibrio - storicamente consolidato - con i restanti impegni connessi al suo espletamento e si configura come "tempo professionale" pieno, pertanto:

- a. l'insegnamento frontale come porzione dell'orario di lavoro docente va confermato in diciotto ore per la scuola secondaria e uniformato a diciotto ore per i docenti dei restanti ordini di scuola;
- b. l'attività di programmazione settimanale degli insegnanti elementari andrà ricompresa nelle attività connesse alla funzione docente, (attuale art. 27, comma 3, lett. B) come negli altri ordini di scuola;

- c. le prestazioni di insegnamento curricolari eccedenti l'orario previsto dal contratto non possono in ogni caso superare le tre ore settimanali, devono mantenere il carattere della non obbligatorietà e il loro compenso deve essere maggiorato in quanto lavoro straordinario che comporta maggiori oneri professionali; per le ore eccedenti di avviamento alla pratica sportiva resta confermato l'art. 85, comma 1, del CCNL;
- d. l'orario di insegnamento è continuativo nella giornata lavorativa: quando ciò non fosse possibile, gli eventuali intervalli orari dovranno essere compensati con specifica indennità rimandata alla contrattazione integrativa nazionale; in ogni caso l'orario giornaliero di servizio non potrà eccedere le otto ore di cui non più di sei di insegnamento;
- e. con l'eccezione delle scuole serali, gli impegni scolastici dei docenti devono concludersi entro le ore 19.00; qualora il servizio dei docenti si protragga oltre tale orario, vanno previsti compensi, similmente a quanto avviene per le ore eccedenti;
- f. il tempo impiegato per i rapporti con i genitori degli alunni deve essere inserito nel monte ore obbligatorio destinato alle attività collegiali;
- g. si chiede la cassazione del comma 5 dell'art. 27 del CCNL 2002-2005;
- h. il superamento del monte ore stabilito contrattualmente per le attività diverse dall'insegnamento obbliga sempre al pagamento delle ore eccedenti con le risorse del fondo dell'istituzione scolastica.

3 -Indennità

Vanno istituite specifiche indennità:

- per lo svolgimento degli esami, con pieno riconoscimento economico nei diversi gradi dell'istruzione;
- per particolari condizioni di disagio incontrate nell'esercizio della professione, quando l'impegno di servizio sia di fatto più oneroso ovvero quando siano introdotti nell'orario elementi di flessibilità, quali:
 - a. attività di insegnamento distribuita tra mattino e pomeriggio o comunque interrotta nella sua continuità con uno o più intervalli orari, prevedendo peraltro il riconoscimento di buoni pasto per tutti i docenti che siano in servizio sia nell'arco orario antimeridiano che pomeridiano;
 - b. distribuzione dell'orario di insegnamento in due o più plessi, sezioni staccate o istituti;
 - c. trasferimento d'ufficio in sedi molto distanti dalla sede di precedente titolarità o dal luogo di residenza;

- d. insegnamento in classi numerose o con presenza nelle classi di alunni con oggettive situazioni di svantaggio ;
- e. riduzione dell'ora di lezione con incremento del numero delle unità di insegnamento solo in caso di sperimentazione didattica espressamente deliberata dal collegio dei docenti;
- f. partecipazione a viaggi d'istruzione.

4 - Copertura Assicurativa:

Va prevista la copertura assicurativa per la responsabilità civile e per gli incidenti *in itinere*.

5 - Part time

Nei rapporti di lavoro a tempo parziale, la prestazione professionale relativa alle attività funzionali all'insegnamento deve essere espletata in proporzione alla durata e all'articolazione dell'orario di lavoro settimanale, come stabilito nel contratto individuale.

La prestazione lavorativa a tempo parziale deve essere garantita, a richiesta, anche al personale assunto a tempo determinato.

Nel tempo parziale con organizzazione verticale le attività funzionali pomeridiane sono obbligatorie solo nei giorni di servizio del docente in part-time.

6 - Aggiornamento

Dovranno essere garantiti ai docenti periodi sabbatici retribuiti per l'aggiornamento professionale. A livello di contrattazione nazionale saranno stabiliti i criteri generali.

7 - Condizione professionale

Al fine di favorire l'autoaggiornamento professionale il contratto dovrà prevedere agevolazioni e contributi per tutte le spese inerenti l'espletamento della funzione docente nonché l'accesso in regime di gratuità a tutti i servizi di interesse culturale, con particolare riferimento a:

- partecipazione a corsi di specializzazione, di formazione, convegni e seminari universitari;
- ingresso ai musei e ai teatri dell'Unione Europea;
- acquisto di libri, riviste e sussidi informatici.

8 – Valorizzazione professionale

Il Collegio dei Docenti individua figure di coordinamento didattico elettive e con specifiche funzioni, alle quali deve restare esclusa qualsiasi mansione di carattere organizzativo-gestionale.

I coordinatori operano in regime di esonero parziale (variabile a seconda della funzione svolta) e non accedono alla retribuzione aggiuntiva.

Anche in relazione alla riforma degli organi collegiali, uno dei coordinatori assume la funzione di “Presidente” del Collegio dei docenti.

9 - Ferie e permessi

Le attuali norme contrattuali che danno luogo ad inutili conflitti ed eccessiva discrezionalità, vanno riscritte integralmente in modo da garantire certezza del diritto, trasparenza ed equità.

10 - Fondo d’Istituto

Fermo restando che la Gilda rifiuta la logica del fondo dell’istituzione scolastica, dell’aggiuntivo e dell’incentivazione e propone un progressivo trasferimento delle risorse economiche nella retribuzione professionale di tutti i docenti, è necessario stabilire nella contrattazione nazionale i criteri di suddivisione del fondo tra personale docente e personale ATA: una simile previsione eliminerebbe spiacevoli conflitti ed accelererebbe i tempi delle contrattazioni.

Teoricamente il fondo d’Istituto dovrebbe costituire una fonte di incremento retributivo per tutti, nonché uno strumento per il miglioramento dell’offerta formativa. Nella realtà di numerose scuole, gran parte del fondo viene utilizzato per supportare la funzione dirigenziale.

La norma contrattuale che prevede la retribuzione di non più di due collaboratori del dirigente scolastico, a carico del Fondo, è sistematicamente disattesa. Denominazioni diverse come “referenti”, “capo gruppo”, “fiduciario”, commissioni per gli orari e/o per la formazione delle classi ecc. sono semplicemente la dimostrazione di un utilizzo tanto improprio, quanto diffuso del fondo.

E’ necessario chiarire che le pur comprensibili necessità del Dirigente scolastico debbono gravare sul contratto dei dirigenti, non su quello dei docenti.

Nessun docente può superare il limite annuo di 100 ore aggiuntive di insegnamento e 100 ore di attività funzionali, retribuite con il fondo d’istituto.

11 – Trasparenza

E’ obbligo del D.S. affiggere all’albo della scuola il contratto d’istituto entro 48 ore dalla stipula, per l’intera durata della sua vigenza.

E' altresì obbligo del D.S. pubblicare all'albo, entro 48 ore dalla informativa successiva alla R.S.U., il consuntivo delle attività retribuite dal F.I.S. effettivamente prestate dai dipendenti della scuola, con l'esplicitazione dei nominativi, delle ore di impegno e dei compensi attribuiti.

I compensi del F.I.S. attribuiti al personale docente devono essere messi in pagamento entro il 31 luglio di ciascun anno scolastico.

12 - Mobbing

In considerazione dell'estendersi di situazioni di mobbing nelle istituzioni scolastiche, nel contratto andranno individuati meccanismi di prevenzione e di repressione di tale fenomeno. A tal fine è necessario prevedere la costituzione di una specifica commissione con compiti di monitoraggio e vigilanza.

13 – Rapporto di lavoro a tempo determinato

Nella prospettiva di rimuovere ogni ingiusta discriminazione giuridica ed economica tra coloro che esercitano la funzione docente con contratti a tempo indeterminato e coloro che sono assunti con contratti a tempo determinato, al fine di disincentivare il sistematico ricorso dell'Amministrazione dello Stato ad assunzioni con contratti a termine, proposti e riproposti consecutivamente per anni ai medesimi insegnanti, la FEDERAZIONE GILDA-UNAMS rivendica che, a partire dal prossimo contratto:

- o devono essere riconosciuti per intero tutti gli anni prestati in servizio di insegnamento a tempo determinato, sia ai fini retributivi della progressione di carriera sia ai fini giuridici per ogni e qualsiasi effetto. (Attualmente, ottenuto lo stato lavorativo a T.I., solo 4 anni vengono valutati per intero, mentre i restanti sono computati per i 2/3;
- o ai docenti nominati con contratto a tempo determinato spetta la progressione di carriera similmente a quanto accade per i docenti di religione cattolica;
- o il trattamento accessorio denominato R.P.D. di cui al contratto del 15/02/2001 (già C.I.A. nel C.C.N.I. del 31/08/99) deve essere riconosciuto anche ai docenti supplenti con nomina del dirigente scolastico per supplenze brevi e saltuarie, e non solo quindi ai docenti supplenti con rapporto d'impiego fino al 31 agosto (nomina annuale) o al 30 giugno (nomina fino al termine delle attività didattiche). Tali docenti, anche se assunti con rapporto di lavoro di durata inferiore all'intero anno scolastico, esercitano a pieno titolo la funzione docente, assumendone tutte le relative responsabilità. Il riconoscimento delle spettanze da R.P.D. deve quindi essere calcolato in ragione proporzionale al numero delle ore/cattedra settimanali peculiari ad ogni ordine di scuola e alla durata del contratto;
- o i contratti a tempo determinato sui posti vacanti o disponibili, ivi comprese le ore collaterali, non possono essere risolti prima del 31/08;
- o i contratti stipulati fino al termine delle lezioni devono essere interamente prorogati, senza soluzione di continuità fino a comprendere le operazioni di scrutini ed esami;
- o devono essere a carico dell'Amministrazione tutti gli oneri fiscali e sanitari (bolli e ticket) ora a carico del docente assunto a T.D;

- in materia di congedi, permessi e ferie, il trattamento economico e giuridico dei docenti con nomina a tempo determinato deve essere equiparato a quello dei docenti a tempo indeterminato al primo anno di servizio.

Pertanto, si richiedono i seguenti trattamenti in caso di:

- Malattia: 18 mesi in un triennio con retribuzione intera per i primi 9 mesi, al 90% per i successivi 3 mesi, al 50% per i rimanenti 3 mesi;
- Partecipazione a concorsi o esami: 8 giorni per anno scolastico, con retribuzione intera;
- Lutti: 3 giorni (per evento), con retribuzione intera;
- Motivi personali o familiari: 3 giorni per anno scolastico, con retribuzione intera;
- Esigenze personali: 2 ore giornaliere, con retribuzione intera in caso di recupero entro due mesi;
- Matrimonio: trattamento invariato rispetto al contratto vigente;
- Infortunio sul lavoro: fino a completa guarigione clinica, con retribuzione intera.

Ai docenti assunti con nomina del dirigente scolastico per supplenze brevi, tenuto conto della durata del contratto, spettano:

- Malattia: 18 mesi in un triennio, con retribuzione intera per i primi 30 giorni, al 50% per il 2° e 3° mese, nessuna per il restante periodo;
- Partecipazione a concorsi o esami, lutti, permessi personali o familiari: 1 giorno per ogni mese di servizio nel corso dell'anno scolastico, fino ad un massimo di complessivi 8 gg., con retribuzione intera;
- Esigenze personali: 2 ore giornaliere, con retribuzione intera in caso di recupero entro due mesi;
- Matrimonio: trattamento invariato rispetto al contratto vigente;
- Infortunio sul lavoro: fino a completa guarigione clinica, con retribuzione intera.

E' abrogato il comma 4 dell'art. 37 del CCNL luglio 2003 nella logica di impedire il protrarsi *sine die* del rapporto di lavoro a tempo determinato.

Approvata dall'Assemblea Nazionale dell'ottobre 2006

San Martino al Cimino, 7 ottobre 2006